

## PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE

Il giorno 23 gennaio 2010, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Aziende di Credito, d'ora in poi denominate "Banche":

- Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "UBI";
- Banca Popolare di Bergamo S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "BPB";
- Banco di Brescia S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "BBS";
- Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "BPCI";
- Banca Regionale Europea S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "BRE";
- Banco di San Giorgio S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "BSG"

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo del Gruppo UBI Banca

- FALCRI
- d'ora in poi denominata complessivamente "OO.SS."

### Premesso che:

1. con lettera del 29 ottobre 2009, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Banche hanno fornito alle OO.SS. l'informativa prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante:
  - a. il programmato trasferimento di rami d'azienda tra Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca Popolare Commercio e Industria e Banco di San Giorgio;
  - b. la trasformazione in minisportelli di n. 37 filiali;
  - c. l'adeguamento ai nuovi assetti territoriali delle Banche Rete;
  - d. il trasferimento della Direzione Centrale della Banca Regionale Europea da Milano a Torino;
2. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Banche e quella delle OO.SS. si sono succeduti dal 12 novembre 2009 sino al 17 dicembre e, a seguito delle sospensioni e proroghe dei termini successivamente concordate, dal 7 gennaio 2010 sino alla data del presente Accordo;
3. le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della complessiva manovra illustrata nella lettera informativa di cui al precedente punto 1 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla manovra stessa,

### convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## Trasferimenti di rami d'azienda

### Art. 1

#### *Rapporti di lavoro in corso*

I rapporti di lavoro dei Dipendenti delle Banche conferenti appartenenti ai rami d'azienda sopra indicati, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. proseguiranno senza soluzione di continuità con le rispettive Banche conferitarie, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti e dei patti individuali; pertanto, il servizio che sarà prestato presso la Conferitaria sarà considerato ad ogni fine connesso alla anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso la Conferente, con le precisazioni di cui al presente Protocollo.

Le Banche conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti interessati dalla procedura di trasferimento dei rami d'azienda il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale - economico e normativo - rispettivamente in essere presso le stesse, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, e con esclusione di effetti retroattivi.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità delle Banche conferenti, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo alle Banche conferitarie.

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data del passaggio, le Banche conferitarie subentreranno in tutte le posizioni di debito/credito delle Banche Conferenti nei confronti del Personale interessato dalla cessione.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie dei passaggi, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni indicate nei seguenti articoli.

### Art. 2

#### *Pari opportunità e trattamenti del Personale*

Le Banche conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti in carico ai rami d'azienda trasferiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale.

### Art. 3

#### *Personale di BPB conferito a BBS, BPCI, BRE e BSG*

##### *3.1 Trattamenti economici in essere presso BPB*

Fermo quanto previsto all'art. 1 "*Rapporti di lavoro in corso*", le Conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti BPB rientranti nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento i seguenti trattamenti economici in essere presso la Conferente alla data del trasferimento, anche in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso le Conferitarie stesse:

- a. assegno ex BPB-CV 1° marzo 2007, ove effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento;
- b. assegno ex intesa 4 novembre 2008, ove effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento;
- c. assegno ex intesa giugno 2009, ove effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento;

I trattamenti sopra individuati (lettere da a. a c. del presente articolo) conserveranno anche presso la Conferitaria le caratteristiche - ivi comprese, ove previste, la rivalutabilità, la dinamicità e i criteri di calcolo - concordate nei rispettivi accordi istitutivi citati.

E' per contro escluso, per i Dipendenti BPB rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento anche se eventualmente non destinatari degli assegni sopra individuati (lettere da a. a c. del presente articolo), il riconoscimento di analoghi assegni in essere presso la Conferitaria e, comunque, degli assegni indicati negli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

##### *3.2 Contributo famiglie monoreddito*

Ai dipendenti eventualmente destinatari dell'erogazione a titolo di "contributo famiglie monoreddito" presso BPB nel corso del 2009 verrà mantenuta tale provvidenza sotto forma di erogazione lorda fino al venir meno dei motivi che la giustificano, secondo le previsioni di cui all'accordo sindacale sottoscritto da BPB e dalle proprie Rappresentanze sindacali in data 01.03.2007

#### Art. 4

##### *Personale di BPCI conferito a BPB, BBS, BRE e BSG*

###### *4.1 Trattamenti economici in essere presso BPCI*

Fermo quanto previsto all'art. 1, le Conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti BPCI rientranti nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento i seguenti trattamenti economici in essere presso la Conferente alla data del trasferimento, anche in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso le Conferitarie stesse:

- a. Premio di rendimento (eccedente lo standard di settore) per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello previsto nell'Accordo sottoscritto il 05.12.2002 tra BPCI e le OO.SS., ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento;
- b. "Assegno ex intesa luglio 2009" previsto all'accordo sottoscritto il 06.07.2009 tra BPCI e le OO.SS., ove effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento;

I trattamenti sopra individuati (lettere a. e b. del presente articolo) conserveranno anche presso la Conferitaria le caratteristiche - ivi comprese, ove previste, la rivalutabilità, la dinamicità e i criteri di calcolo - concordate nei rispettivi accordi istitutivi citati.

E' per contro escluso, per i Dipendenti BPCI rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento anche se eventualmente non destinatari degli assegni sopra individuati (lettere a. e b. del presente articolo), il riconoscimento di analoghi assegni in essere presso la Conferitaria e, comunque, degli assegni indicati negli articoli 3.1, 5 e 6 del presente Accordo.

###### *4.2 Banca delle ore*

Fermo quanto previsto al precedente articolo 1, ultimo paragrafo, con riferimento ai residui di Banca delle ore maturati entro il 31.01.2009 trovano applicazione le specifiche previsioni in essere presso BPCI.

#### Art. 5

##### *Personale di BBS conferito a BPB, BPCI, BRE e BSG*

###### *5.1 Trattamenti economici in essere presso BBS*

Fermo quanto previsto all'art. 1, le Conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti BBS rientranti nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento i seguenti trattamenti economici in essere presso la Conferente alla data del trasferimento, anche in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso le Conferitarie stesse:

- a. Premio di rendimento eccedente lo standard di settore ("ex premio di rendimento"), ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento;
- b. "Assegno ex intesa giugno 2009", ove effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento.

I trattamenti sopra individuati (lettere a. e b. del presente articolo) conserveranno anche presso la Conferitaria le caratteristiche - ivi comprese, ove previste, la rivalutabilità, la dinamicità e i criteri di calcolo - concordate nei rispettivi accordi istitutivi citati.

E' per contro escluso, per i Dipendenti BBS rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento anche se eventualmente non destinatari degli assegni sopra individuati (lettere a. e b. del presente articolo), il riconoscimento di analoghi assegni in essere presso la Conferitaria e, comunque, degli assegni indicati negli articoli 3.1, 4 e 6 del presente Accordo.

#### Art. 6

##### *Personale di BRE conferito a BPB, BPCI, BBS e BSG*

###### *6.1 Trattamenti economici in essere presso BRE*

Fermo quanto previsto all'art. 1, le Conferitarie riconosceranno a tutti i Dipendenti BRE rientranti nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento i seguenti trattamenti economici in essere presso la Conferente alla data del trasferimento, anche in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso le Conferitarie stesse:

- a. "Ex premio di rendimento" (quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore) di cui all'art. 32 del "Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali" sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento;
- b. "Indennità aziendale" di cui all'art. 25 del "Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali" sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepita, nella misura spettante alla data del conferimento;

- c. *“Assegno aziendale”* di cui all’art. 31 del *“Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali”* sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento;
- d. *“Maggiorazione per laurea e per iscrizione ad albo professionale”*, di cui all’art. 39 del *“Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali”* sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento;
- e. *“Assegno ex intesa luglio 2009”* di cui all’Accordo sottoscritto il 9 luglio 2009 tra BRE e le OO.SS., ove sia effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento;

I trattamenti sopra individuati (lettere da a. a e. del presente articolo) conserveranno anche presso la Conferitaria le caratteristiche - ivi comprese, ove previste, la rivalutabilità, la dinamicità e i criteri di calcolo - concordate nei rispettivi accordi istitutivi citati.

E’ per contro escluso, per i Dipendenti BRE rientranti nei rami d’azienda oggetto di conferimento anche se eventualmente non destinatari degli assegni sopra individuati (lettere da a. a e. del presente articolo), il riconoscimento di analoghi assegni in essere presso la Conferitaria e, comunque, degli assegni indicati negli articoli 3.1, 4 e 5 del presente Accordo.

#### *6.2 Contributo ordinario al Fondo Pensione ex intesa luglio 2009*

Fermo quanto previsto all’art. 1, le Conferitarie riconosceranno ai Dipendenti di BRE rientranti nel perimetro dei rami d’azienda oggetto di conferimento il *“Contributo ordinario al Fondo Pensione ex intesa luglio 2009”* previsto nell’Accordo sottoscritto il 9 luglio 2009 tra BRE e le proprie Delegazioni sindacali aziendali, ove effettivamente percepito, nella misura spettante alla data del conferimento.

#### Art. 6 bis

##### *Personale di BRE addetto alla gestione Pegni conferito a BPCI*

Fermo quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 6, BPCI riconoscerà, ai Dipendenti di BRE addetti alla gestione Pegni rientranti nel perimetro dei rami d’azienda oggetto di conferimento che ne siano effettivamente titolari al momento del passaggio, i seguenti trattamenti economici in essere presso la Conferente:

- a. *“Indennità di stima”* di cui all’art. 24 del *“Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali”* sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepita, nella misura spettante alla data del conferimento;
- b. *“Indennità di specializzazione”* di cui all’art. 24 del *“Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali”* sottoscritto il 27 marzo 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepita, nella misura spettante alla data del conferimento.

I trattamenti sopra individuati (lettere da a. a b. del presente articolo) conserveranno anche presso la Conferitaria le caratteristiche - ivi comprese, ove previste, la rivalutabilità, la dinamicità e i criteri di calcolo - concordate nei rispettivi accordi istitutivi citati.

#### *Norma transitoria*

In via transitoria fino al rinnovo della contrattazione integrativa aziendale presso la BPCI, al Personale che verrà eventualmente adibito alla gestione Pegni presso la stessa BPCI saranno applicate le previsioni di cui alle precedenti lettere a. e b.

#### Art. 7

##### *Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro*

#### *A. Buono pasto*

Il Buono Pasto viene riconosciuto nell’importo in essere presso la Conferitaria. Ove tale attuazione comportasse per l’interessato la corresponsione di un importo inferiore a quello già percepito presso la Conferente (anche in applicazione delle differenti regolamentazioni vigenti al riguardo per il Personale Part Time), la Conferitaria provvederà ad effettuare, a saldo, nel mese di dicembre di ogni anno, un conguaglio per la differenza, da erogarsi tramite versamento della somma calcolata al Fondo Previdenza Complementare cui il dipendente risulti iscritto. In alternativa, il Lavoratore interessato potrà richiedere che la suddetta differenza come sopra calcolata sia erogata in forma monetaria nel cedolino stipendi del mese di dicembre. Tale scelta potrà essere effettuata, per una sola volta, entro il mese di giugno del corrente anno.

Gli importi di detto conguaglio saranno assorbibili, fino a concorrenza, da eventuali aumenti dell'importo del buono pasto presso la Conferitaria.

#### *B. Indennità di mobilità*

L'importo dell'indennità di mobilità eventualmente percepito presso la Conferente al momento del passaggio verrà mantenuto, con analogo titolo ed in pari misura, unitamente agli eventuali trattamenti accessori, fino al venir meno dei motivi che la giustificano. Resta inoltre inteso che detto assegno sarà assorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la Banca conferitaria.

#### *C. Automatismi*

L'importo dell'assegno di anzianità nel grado eventualmente percepito, o in maturazione nei 18 mesi successivi alla data del passaggio, da parte dei dipendenti ricompresi nei perimetri dei rami d'azienda oggetto di conferimento, a decorrere dalla data di trasferimento o dalla successiva data di maturazione come sopra individuata, sarà corrisposto dalla Conferitaria sotto analoga voce retributiva; detto assegno sarà riassorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la Banca conferitaria, ovvero da avanzamenti di carriera.

Analogamente, saranno riconosciuti dalla conferitaria gli avanzamenti – economici o di carriera - per automatismo o comunque previsti da accordi collettivi aziendali maturati presso la Conferente alla data del passaggio, o in corso di maturazione nei 18 mesi successivi alla medesima data del passaggio, ferme restando le anzianità nel ruolo maturate alla data del conferimento, anche per effetto degli indici di accelerazione di cui all'Accordo di Gruppo ex-BPU 21.07.2005; tali eventuali trattamenti economici saranno riassorbibili, fino a concorrenza, da eventuali analoghi istituti applicabili presso la Banca conferitaria, ovvero da avanzamenti di carriera.

#### *D. Premio di fedeltà*

Fermo quanto previsto all'art. 1 del presente Accordo, al Personale conferito da BPB e da BPCI a BBS, BRE e BSG con anzianità aziendale superiore ai 25 anni e che avrebbe percepito il primo premio di fedeltà in corso di maturazione nei 18 mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo, il suddetto premio di fedeltà verrà riconosciuto dalla Banca conferitaria negli importi e alle date previsti presso la Conferente.

#### *E. Indennità di reggenza*

Fermo quanto previsto all'art. 1 del presente Accordo, il trattamento eventualmente percepito presso la Conferente al momento del passaggio a titolo di "indennità di reggenza", verrà mantenuto anche presso la Banca conferitaria, con analogo titolo ed in pari misura, fino al venir meno dei motivi che lo giustificano. Resta inoltre inteso che detto assegno sarà assorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la Banca conferitaria.

### Art. 8

#### *Previdenza complementare*

I Dipendenti rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento potranno optare per:

A. mantenere l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte della Conferitaria e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote vigenti presso la Conferente alla data del trasferimento, e nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali.

Per consentire tale permanenza, la Conferitaria provvederà a comunicare al Fondo Pensione della conferente il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento eventualmente richieste dallo Statuto vigente.

B. Richiedere l'adesione alla Forma Previdenziale in essere per il Personale dipendente della Banca conferitaria, comunicando la propria decisione entro 60 giorni dalla data del conferimento, fermo restando:

- i. il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione a sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche;
- ii. il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote aziendali tempo per tempo vigenti presso la Banca conferitaria.

In assenza di comunicazione si intenderà confermato il mantenimento dell'iscrizione alla Forma previdenziale cui l'interessato è attualmente iscritto.

Il Personale ricompreso nei perimetri dai rami d'azienda oggetto di conferimento e che risulti iscritto a Fondi a prestazione definita manterrà la suddetta iscrizione e il diritto alle relative prestazioni secondo quanto previsto dalle fonti istitutive/normative.

I Dipendenti destinatari delle previsioni di cui all'art. 32 dell'Accordo BPB 01.03.2007 che optino per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione della Conferente continueranno a beneficiare delle suddette previsioni sino alla fine del periodo nelle medesime stabilito.

#### Art. 9

##### *Polizze vita ed infortuni professionali ed extra-professionali*

Con la sola eccezione indicata al successivo capoverso, i Dipendenti destinati a passare ad altra banca del Gruppo in virtù della manovra in esame, dalla data del conferimento, saranno destinatari delle polizze assicurative in vigore presso la Banca conferitaria.

Per i Dipendenti BPB rientranti nei rami d'azienda oggetto di conferimento e che mantengano l'iscrizione al Fondo Pensione UBI-BPB saranno mantenute le coperture assicurative (polizza infortuni e polizza vita) in essere presso BPB, in quanto le polizze sono stipulate dal Fondo Pensione a beneficio dei propri associati. La Conferitaria, da parte sua, si impegna a versare le quote del premio a proprio carico tempo per tempo stabilite per le coperture assicurative di cui trattasi.

I Dipendenti di BPB che invece decideranno di richiedere l'adesione alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente della Banca Conferitaria, saranno destinatari delle coperture assicurative in vigore presso la Conferitaria stessa.

Il Personale ricompreso nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento a BRE, potrà optare per il mantenimento della copertura assicurativa in essere presso la Banca conferente, alle condizioni e criteri di ripartizione del premio tempo per tempo in vigore presso la stessa.

#### Art. 10

##### *Assistenza sanitaria*

I Dipendenti destinati a passare ad altra banca del Gruppo in virtù della manovra in esame potranno optare, con decorrenza dall'anno 2011, per:

- il mantenimento della copertura sanitaria in essere presso la Banca conferente alle condizioni e criteri di ripartizione del premio/contributo tempo per tempo in vigore;
- il passaggio alla copertura sanitaria in vigore presso la Banca conferitaria, previa comunicazione da effettuarsi alle Banche Conferente e Conferitaria entro 90 giorni dalla data del conferimento. In caso di passaggio al "Fondo Assistenza del Gruppo ex-Banca Lombarda e Piemontese" la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata, in applicazione delle previsioni di statuto o regolamento del Fondo stesso, entro 60 giorni dalla data del conferimento.

In assenza di comunicazione si intenderà confermato il mantenimento della copertura sanitaria in essere presso la Banca conferente.

Con riferimento all'anno 2010, compatibilmente con le condizioni di polizza, verranno mantenute le coperture sanitarie - polizze o fondi assistenza - in essere presso la Conferente. In caso di "carenze prestazionali" previste dalle norme di statuto/regolamento delle forme di assistenza sanitaria cui il dipendente ha facoltà di aderire, sarà consentito allo stesso il mantenimento della polizza sanitaria di attuale appartenenza per il periodo corrispondente alla carenza medesima, con assunzione del relativo onere complessivo.

#### Art. 11

##### *Premio aziendale*

Il Premio aziendale relativo all'esercizio 2009 verrà corrisposto dalla Banca conferitaria nel mese di erogazione e secondo le medesime modalità previste presso la stessa, in applicazione dei criteri di calcolo in vigore per l'esercizio di riferimento presso la Banca Conferente.

## Art. 12

### *Part time*

Al Personale con contratto di lavoro a tempo parziale ricompreso nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario, fino alla naturale scadenza.

Nell'ipotesi in cui, presso la Banca di destinazione, la concessione e/o il rinnovo del contratto di lavoro part-time avvenga in periodi prefissati dell'anno, per il Personale indicato al paragrafo che precede, il contratto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere sarà prorogato sino alla prima scadenza utile presso la Banca conferitaria per il rinnovo.

## Art. 13

### *Normativa applicabile*

Resta inteso che, per i restanti trattamenti non diversamente disciplinati dal presente Accordo, al Personale ricompreso nel perimetro dei rami d'azienda oggetto di conferimento si applicheranno, naturalmente, le previsioni vigenti presso la Banca conferitaria.

## Art. 14

### *Rapporti bancari dei Dipendenti*

I rapporti di conto corrente e le aperture di fidi in c/c intestati ai Dipendenti ricompresi nel perimetro dei rami d'azienda in oggetto e radicati su Filiali anch'esse ricomprese nel medesimo perimetro saranno trasferiti presso la Banca conferitaria, con acquisizione, dall'atto della migrazione e nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa Bankitalia in materia di trasparenza, delle medesime condizioni in essere per il personale dipendente della Banca Conferitaria.

Fermo restando quanto previsto al primo paragrafo del presente articolo, il Personale non facente parte dei rami d'azienda trasferiti e titolare di conti correnti, compresi i fidi in c/c, migrati presso altra Banca a seguito della manovra in oggetto, ai fini del mantenimento delle condizioni complessivamente previste per i dipendenti della banca di propria appartenenza dovrà richiedere che il proprio rapporto bancario venga trasferito presso la Banca conferente, con mantenimento delle condizioni ivi previste a favore del Personale dipendente. In difetto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa Bankitalia in materia di trasparenza, saranno applicate dalla banca conferitaria le condizioni applicate alla clientela ordinaria.

Il Personale ricompreso nel perimetro dei rami d'azienda in oggetto e titolare di conto corrente radicato su Filiali non ricomprese nel medesimo perimetro, ai fini del mantenimento delle condizioni complessivamente previste per i dipendenti della banca di propria appartenenza dovrà richiedere che il proprio rapporto bancario venga trasferito presso la Banca conferitaria, con applicazione delle condizioni ivi previste a favore del Personale dipendente. In difetto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa Bankitalia in materia di trasparenza, saranno applicate dalla banca conferitaria le condizioni applicate alla clientela ordinaria.

I contratti di mutuo e/o prestito - già in essere, istruiti, deliberati e in attesa di erogazione alla data del presente accordo - indipendentemente dalla Banca di destinazione del dipendente titolare degli stessi o della filiale di radicamento, proseguiranno in durata, indicizzazioni e per tutte le altre condizioni tempo per tempo in essere presso la banca di provenienza e compatibilmente con le previsioni dell'atto pubblico fino alla scadenza degli stessi.

Fermo restando quanto sopra, le aperture di fidi in c/c, qualora abbiano una durata fissa, proseguiranno fino alla scadenza; nel caso di fidi in c/c a revoca, ad essi verrà applicata quale data di scadenza il 31/12/2011.

Fermo quanto previsto al primo alinea del presente articolo, in caso di utilizzi eccedenti i limiti di fido in vigore presso la Banca conferitaria, saranno definiti, d'intesa con la banca medesima, opportune forme di intervento autoliquidabili.

I limiti di utilizzo dei fidi in c/c di cui beneficiano al momento del passaggio i Dipendenti di BRE ricompresi nel perimetro dell'operazione resteranno invariati, in via transitoria, sino al 31.12.2013, fermi restando i limiti complessivi di finanziamento in essere presso la conferitaria; decorsa tale data troverà applicazione la regolamentazione prevista nella Banca conferitaria, ferme restando le previsioni di cui all'alinea che precede.

## Trasformazione in minisportelli di filiali

### *Dichiarazione delle Banche*

*Le Banche confermano che gli interventi della presente sezione riguardano la trasformazione in Minisportelli di n. 37 Filiali – di cui si fornisce elenco dettagliato nell'allegato (All. a) al presente Protocollo – insistenti su territori nei quali, a seguito del trasferimento dei rami d'azienda di cui alla precedente sezione, risulterebbe significativa la sovrapposizione tra filiali della medesima Banca Rete. Le Banche confermano inoltre che, in tale ottica, l'intervento è motivato dalla necessità di garantire la gestione omogenea della clientela degli sportelli interessati, anche a fronte della prevalente contiguità territoriale degli sportelli e dei relativi rapporti commerciali.*

### Art. 15

#### *Valorizzazione delle professionalità acquisite*

Le Banche si impegnano – relativamente alle posizioni di Responsabili di Filiale interessate dagli interventi previsti dalla sezione in esame – a ricercare, nell'attribuzione di nuovi incarichi consoni e congruenti alle qualifiche e attitudini del personale in questione, le soluzioni che consentano la maggiore e più efficace valorizzazione delle professionalità e delle esperienze acquisite, anche in una logica di continuità che tenga conto delle opportunità che si potranno verificare nel medio periodo, anche in relazione ad aperture di nuovi sportelli.

I Responsabili di filiale di cui al precedente capoverso, interessati da percorsi di ricollocazione professionale in ruoli diversi, che siano titolari di "indennità di reggenza" o trattamenti economici equivalenti al momento del passaggio, continueranno a percepire dette erogazioni per un periodo di 6 mesi successivi al cambio di ruolo, inteso che, decorso tale periodo, troveranno applicazione le previsioni tempo per tempo vigenti in materia presso la banca conferitaria.

## Ricadute sul Personale

### Art. 16

#### *Mobilità territoriale*

Con riferimento ai riflessi di mobilità territoriale derivanti dall'attuazione delle manovre in oggetto, le Banche si impegnano a tenere in considerazione le particolari situazioni personali e familiari dei dipendenti che verranno loro segnalate, previa approfondita valutazione di tutti gli elementi relativi alla situazione familiare e personale dell'interessato.

Con specifico riferimento al Personale in servizio presso le Banche interessate dall'operazione in oggetto che presti servizio, al momento del trasferimento, ad oltre 100 Km dalla propria residenza - e per il quale, a seguito dell'operazione in esame, venga meno la possibilità di avvicinamento in quanto la Banca conferitaria non sarà più presente sulla provincia di residenza o in quelle ad essa limitrofe - si conferma l'impegno a esaminare con particolare attenzione le eventuali richieste di rientro in unità organizzative del Gruppo più prossime alla propria residenza, anche con priorità rispetto alle domande di ordinaria mobilità infragruppo, al fine di individuare le possibili idonee soluzioni. L'eventuale avvicinamento alla residenza potrà comportare l'adibizione a mansioni nuove o diverse, purché proprie dell'Area Professionale di appartenenza.

#### *Dichiarazione delle Aziende*

*Con riferimento al Personale in aspettativa – ricompreso nei rami d'azienda conferiti - si conferma che al rientro in servizio lo stesso sarà riassegnato all'unità produttiva presso la quale prestava servizio prima del collocamento in aspettativa.*

### Art. 17

#### *Riconversione professionale*

Per il personale interessato da processi di riqualificazione e ricollocazione professionale, le Banche si impegnano a:

- contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale;

- attribuire nuovi compiti e mansioni consoni e congruenti con le specifiche qualifiche ed attitudini del personale in questione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Banche;
- Attivare percorsi di formazione/addestramento professionale idonei a supportare il cambio di attività e mansioni per i quali le Parti confermano la volontà di accedere agli specifici finanziamenti pubblici e di settore, in forza del presente accordo ovvero, ove previsto, previa sottoscrizione di accordo in sede aziendale.

## Trasferimento della Direzione Centrale di BRE da Milano a Torino

### *Dichiarazione delle Banche*

*Premesso che il trasferimento della Direzione Centrale di BRE da Milano a Torino avverrà indicativamente entro il 31.12.2010, si conferma che il dimensionamento della stessa sarà determinato in stretta correlazione alla nuova articolazione territoriale della Banca come derivante dalla manovra oggetto del presente Protocollo di Intesa sindacale. Si conferma altresì che l'effettivo dimensionamento della Direzione Centrale di BRE e le ricadute sul personale per quanto non disciplinato nel presente Protocollo - anche con riferimento al profilo dimensionale - saranno oggetto di specifica procedura sindacale che sarà attivata e gestita direttamente a livello di Capogruppo, col coinvolgimento delle Aziende del Gruppo interessate.*

### Art. 18

#### Ricollocazione territoriale

Compatibilmente con le necessità organizzative e produttive delle Banche del Gruppo ed in relazione all'effettivo dimensionamento della Direzione Centrale di BRE derivante dalla complessiva manovra oggetto del presente Protocollo di intesa sindacale, saranno tenute in particolare considerazione al fine della ricollocazione anche presso altre Banche o Società del Gruppo, in ambiti territoriali più prossimi all'attuale sede di lavoro rispetto alla futura sede della Direzione Centrale di BRE, le posizioni del Personale:

1. disabile rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 della Legge 68/99 ;
2. effettivamente destinatario dei permessi previsti dalla legge 104/1992;
3. con contratto di lavoro part-time di cui ai punti a. e b. della graduatoria in essere presso BRE;
4. con contratto di lavoro part-time diversi da quelli indicati al precedente punto 3.

Fermo tutto quanto sopra, BRE e le Banche e Società del Gruppo UBI ubicate sul territorio procederanno alla ricollocazione del Personale di cui ai punti 1., 2. e 3. prima del trasferimento della sede della Direzione Centrale di BRE, presso le proprie strutture nell'ambito della provincia di Milano, o di quella di residenza e dei comuni ad esse limitrofi o prossimi.

### Art. 19

#### Norma finale

Le Parti si danno atto che , con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa sindacale, sono state esperite e concluse, ad ogni conseguente effetto, le procedure ex art. 47 della Legge 428/1990 ed ex art. 19 CCNL 8 dicembre 2007.

### DICHIARAZIONE DELLA O. S. FALCRI

La FALCRI ribadisce che la necessità di stabilizzazione del personale già in servizio con contratti non a tempo indeterminato nonché di immissione di nuova forza lavoro in seno a tutte le Aziende che formano il Gruppo UBI Banca è di gran lunga superiore rispetto al numero di conferme previste dalla lettera a firma UBI Banca Scpa allegata al presente accordo.

Esprime, inoltre, forti perplessità sulle modalità di ripartizione delle stabilizzazioni comunque previste tra le singole Banche reti del Gruppo in quanto non la ritiene supportata da alcun criterio oggettivo di suddivisione.

Letto, approvato, sottoscritto.

---

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa

---

BANCO DI BRESCIA Spa

---

BANCA POPOLARE DI BERGAMO Spa

---

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Spa

---

BANCA REGIONALE EUROPEA Spa

---

BANCO DI SAN GIORGIO Spa

---

FALCRI